



FEDERCHIMICA
ASSOSALUTE

Associazione nazionale farmaci di automedicazione

STATUTO

Maggio 2022

INDICE

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

Art. 1 - Costituzione, Denominazione	1
Art. 2 - Sede	1
Art. 3 - Scopi	1

TITOLO II

SOCI

Art. 4 - Perimetro associativo	3
Art. 5 - Ammissione	3
Art. 6 - Diritti dei Soci	4
Art. 7 - Obblighi, Durata	4
Art. 8 - Contributi	5
Art. 9 - Sanzioni	5
Art. 10 - Cessazione della qualifica di Socio	7

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 - Organi	8
Art. 12 - Assemblea	8
Art. 13 - Adunanza dell'Assemblea	9
Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea	9
Art. 15 - Costituzione, Deliberazioni dell'Assemblea	10
Art. 16 - Presidente, Segretario dell'Assemblea e verbale	11
Art. 17 - Attribuzioni dell'Assemblea	11
Art. 18 - Consiglio Direttivo	11
Art. 19 - Riunioni del Consiglio Direttivo	12
Art. 20 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo	14
Art. 21 - Consiglio di Presidenza	15
Art. 22 - Riunioni del Consiglio di Presidenza	15
Art. 23 - Attribuzioni del Consiglio di Presidenza	16
Art. 24 - Presidente	17
Art. 25 - Commissione di Designazione del Presidente	19
Art. 26 - Vice Presidenti	20
Art. 27 - Disposizioni Generali sulle Cariche	20

Art. 28 - Direttore	21
---------------------	----

TITOLO IV

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

Art. 29 - Rendiconto Consuntivo e Budget	23
--	----

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 30 - Modificazioni statutarie	24
Art. 31 - Scioglimento	24

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 32 - Adeguamento	25
Art. 33 - Norma di rinvio	25

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE – SCOPI

Art. 1

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE

1. È costituita, con durata illimitata all'interno e nell'ambito di Federchimica "Federazione Nazionale dell'Industria Chimica" di seguito anche Federazione, aderente a Confindustria, ai sensi e ai fini dello Statuto della stessa, l'Associazione nazionale farmaci di automedicazione, in forma abbreviata Assosalute.
2. Assosalute può aderire ad Associazioni nazionali, estere e sovranazionali purché non vi aderisca Federchimica anche in rappresentanza di Assosalute.
3. Essa adotta il logo della Federazione e gli altri segni distintivi nel rispetto delle regole di Confindustria e di Federchimica.

Art. 2

SEDE

1. L'Associazione ha sede in Milano presso Federchimica.

Art. 3

SCOPI

1. All'Associazione è affidata, in forma autonoma nell'ambito di Federchimica e nel rispetto delle disposizioni di Confindustria e della Federazione in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del Sistema:
 - a) la trattazione di problemi di specifico interesse del settore,
 - b) l'assistenza ai Soci sul piano tecnico-economico;
 - c) la tutela degli interessi dei Soci e dell'immagine del settore.
2. L'Associazione ha autonomia decisionale e operativa nonché di rappresentanza all'esterno per il settore merceologico di competenza, allorché le iniziative da assumere la riguardino specificamente e non rientrino nelle funzioni spettanti a Federchimica.
3. Le decisioni e l'attività non devono essere in contrasto con lo Statuto e la politica generale di Federchimica e comunque devono con questa essere concordate nel caso di coinvolgimento di altre Associazioni di settore facenti parte della Federazione.
4. Le finalità dell'Associazione sono:

- a) promuovere con adeguate azioni lo sviluppo e la crescita dell'automedicazione;
 - b) favorire la ricerca, la produzione e la commercializzazione di prodotti e tecnologie efficaci e sicuri a tutela del consumatore e dell'ambiente;
 - c) promuovere il progresso scientifico e tecnologico del settore;
 - d) promuovere l'esercizio dell'attività dei Soci nel rispetto delle regole della concorrenza;
 - e) istituire e mantenere i rapporti con le Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate -, Istituti, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
 - f) favorire e mantenere costanti contatti con l'opinione pubblica al fine di valorizzare correttamente e adeguatamente l'immagine e il ruolo dei Soci, anche promuovendo iniziative all'uopo, e comunque idonee a favorire la salvaguardia della salute pubblica;
 - g) assistere gli associati in tutti i casi nei quali l'intervento richiesto è conforme alle finalità dell'Associazione;
 - h) attuare una disciplina e una costante sorveglianza affinché il livello di comportamento dei Soci sia conforme all'etica e alle finalità dell'Associazione;
 - i) rappresentare, gestire e difendere gli interessi generali legittimi delle Imprese associate anche davanti alla Pubblica Amministrazione;
 - j) assicurare alle Imprese associate la possibilità di accedere a tutte le possibili informazioni e documentazioni utili per lo svolgimento delle loro attività, nel rispetto delle normative nazionali e internazionali vigenti;
 - k) qualsiasi altro fine che possa essere considerato d'interesse comune alle Imprese associate.
5. L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Le eventuali attività di natura commerciale devono essere strumentalmente finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi dell'Associazione.
6. L'Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.
7. L'Associazione, nel riconoscere tra i propri valori fondanti il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, adotta il Codice etico e dei valori associativi di Confindustria - che costituisce parte integrante del presente Statuto - ispirando a essi le proprie modalità organizzative e i propri comportamenti e impegna i Soci alla loro osservanza. Le Imprese associate respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato e collaborano con le forze dell'ordine e le Istituzioni per contrastare ogni episodio di attività illegale.

TITOLO II

SOCI

Art. 4

PERIMETRO ASSOCIATIVO

1. Possono aderire all'Associazione le Imprese, sotto qualsiasi forma costituite, le cui attività riguardino le specialità medicinali di automedicazione per le quali è consentita la pubblicità presso il pubblico e prodotti per la salute, e che operino nel mercato nazionale.
2. I Soci possono essere le Imprese che esercitano attività industriale nei settori merceologici di cui al comma 1, con sede legale nel territorio nazionale, nonché Imprese con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti o attività sussidiarie di filiale.
3. Tali Imprese devono:
 - a) essere costituite con riferimento a una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale dello Stato;
 - b) assicurare una puntuale attuazione dei principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 - c) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati a integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Federchimica e da Assosalute, anche secondo quanto disposto dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria;
 - d) disporre di un'adeguata struttura organizzativa.
4. La partecipazione delle Imprese è disciplinata nel Regolamento attuativo dello Statuto di Federchimica.

Art. 5

AMMISSIONE

1. Possono richiedere di far parte dell'Associazione le Imprese che svolgono le attività con i requisiti di cui all'art. 4, che ne facciano regolare domanda, sottoscritta dal Titolare o Legale rappresentante dell'Impresa, contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto.
2. L'ammissione delle Imprese all'Associazione è subordinata al rispetto delle procedure previste dall'art. 5 "Ammissione" dello Statuto di Federchimica; in base allo stesso articolo, l'Associazione può richiedere alle Imprese ulteriori informazioni rispetto a quelle che le stesse sono tenute a fornire.

3. L'adesione all'Associazione è contestuale e obbligatoria all'adesione a Federchimica.
4. I rappresentanti dei Soci devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale, morale e di deontologia associativa, anche con riferimento a quanto contenuto, in merito, nello Statuto di Federchimica, nel Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.
5. Le domande di ammissione sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo, cui è demandato di accertare i requisiti necessari, in base a quanto stabilito dal presente Statuto.
6. Il Consiglio Direttivo provvede a trasmettere le proprie delibere al Consiglio di Presidenza di Federchimica.
7. Il Presidente, in caso di urgenza, può approvare l'accoglimento delle domande di adesione informandone il Consiglio Direttivo, al quale verranno sottoposte per la ratifica alla prima riunione dell'Organo.
8. Le delibere di accoglimento diventano esecutive dopo l'approvazione del Consiglio di Presidenza di Federchimica, in base a quanto previsto dall'art.5 "Ammissione" dello Statuto di Federchimica.

Art. 6

DIRITTI DEI SOCI

1. I Soci hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza, tutela, assistenza, informazione e consulenza posta in essere dall'Associazione nonché quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema confederale.
2. I Soci, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli Organi associativi, purché in regola con gli obblighi statuari.
3. Tutti i Soci hanno diritto ad avere attestata l'appartenenza al Sistema confederale.
4. Ai Soci dimissionari è escluso il diritto di elettorato attivo e passivo per adempimenti organizzativi e delibere i cui effetti superino il termine temporale della cessazione del rapporto associativo.

Art. 7

OBBLIGHI – DURATA

1. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per i Soci di osservare il presente Statuto, le deliberazioni degli Organi associativi, nonché di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza dell'appartenenza al sistema confederale.

2. Conformemente a quanto previsto dall'art. 7 "Obblighi, durata" dello Statuto di Federchimica, l'attività di Socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale e industriale e non deve essere lesiva della immagine della categoria, né di alcuno dei suoi partecipanti.
3. Si applicano, in ogni caso, per analogia, le disposizioni previste dall'art. 7 "Obblighi, durata" dello Statuto di Federchimica.
4. L'adesione ha durata biennale e, in seguito, si intende tacitamente rinnovata.
5. Il Socio può disdire la propria adesione, con preavviso biennale, con lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata - PEC; il biennio decorrerà dalla data di ricevimento della stessa.
6. Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 30. Il diritto di recesso non può essere esercitato dalle Imprese dimissionarie.

Art. 8

CONTRIBUTI

1. I Soci devono versare, in aggiunta ai contributi di spettanza di Federchimica, determinati dalla stessa, i contributi associativi nell'ammontare e nei termini deliberati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea può adottare criteri, parametri e termini di contribuzione anche diversi per la copertura sia di parte dei costi sia dei costi che si riferiscono a progetti o programmi di attività deliberati con carattere straordinario o comunque ritenuti, in sede di delibera, rivolti a finalità che giustificano una ripartizione dei costi su basi anche diverse da quelle in atto per le contribuzioni ordinarie.
3. I contributi associativi riscossi dalla Federazione non sono trasmissibili, da parte dei Soci, ad altri soggetti.

Art. 9

SANZIONI

1. I Soci che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto e dello Statuto di Federchimica sono passibili delle seguenti sanzioni:
 - a) censura del Presidente scritta e motivata;
 - b) sospensione del diritto del Socio a partecipare all'Assemblea;
 - c) decadenza dei rappresentanti delle Imprese associate che ricoprono cariche direttive in Assosalute;

- d) decadenza dei rappresentanti delle Imprese associate che ricoprono in rappresentanza di Federchimica, di Assosalute, cariche in Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate -, Istituti, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
 - e) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
 - f) sospensione del diritto del Socio dall'utilizzo dei servizi e da ogni attività associativa. La sospensione, per una durata massima di sei mesi, obbliga il Socio a corrispondere, anche per la durata sanzionata, i contributi associativi;
 - g) espulsione nel caso di reiterata morosità;
 - h) espulsione per grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dallo Statuto della Federazione o dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.
2. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), e), f) sono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate per iscritto a Federchimica.
 3. Le sanzioni di cui alle lettere c) e d) vengono deliberate:
 - dall'Organo di appartenenza dell'Associazione in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica e comunicate per iscritto a Federchimica;
 - dal Collegio speciale dei Probiviri di Federchimica per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta.
 4. La sanzione di cui alla lettera g) viene proposta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e deliberata dal Consiglio di Presidenza di Federchimica affinché provveda in base a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 dello Statuto della stessa, "Sanzioni" e "Cessazione della qualifica di Socio".
 5. La sanzione di cui alla lettera h) viene proposta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e deliberata dal Consiglio Generale di Federchimica su proposta del Consiglio di Presidenza.
 6. In attesa della pronuncia del Consiglio Generale di Federchimica, l'Impresa associata e i suoi rappresentanti sono sospesi a tutti gli effetti da Assosalute.
 7. È ammessa la possibilità di proporre ricorso al Collegio arbitrale dei Probiviri di Federchimica per le sanzioni comminate dagli Organi; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri in base all'art. 28 dello Statuto della Federazione, il ricorso può essere proposto agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea di Federchimica. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro 10 giorni successivi dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 10

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde:
 - a) per dimissioni da parte del Socio, nei modi e nei termini previsti all'art. 7;
 - b) per cessazione dell'attività dell'Impresa associata, dal momento della formale comunicazione;
 - c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
 - d) per recesso esercitato in base all'art. 30;
 - e) per risoluzione unilaterale da parte di Federchimica per infrazioni del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria e per cause di oggettiva e accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo, come disciplinato dall'art. 10 lettera e) dello Statuto della Federazione;
 - f) per perdita dei requisiti associativi;
 - g) per espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo.
2. In ogni caso, il Socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti a norma degli artt. 5 e 7.
3. Terminato il preavviso di cui all'art. 7, la cessazione della qualifica di Socio comporta, per gli esponenti dell'Impresa, la perdita automatica sia di tutte le cariche rivestite all'interno dell'Associazione, sia di tutti gli incarichi di rappresentanza esterna per conto della stessa.
4. Il Socio, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuto al pagamento dei contributi associativi secondo le seguenti modalità:
 - nel caso di dimissioni sino alla data di scadenza del rapporto associativo, secondo quanto stabilito all'art. 7;
 - entro i termini di comunicazione della cessazione di attività, di fallimento o espulsione;
 - nel caso di recesso esercitato in base all'art. 30: il contributo è dovuto per l'intero anno nel corso del quale viene notificato il dissenso.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11

ORGANI

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Consiglio di Presidenza;
 - d) il Presidente;
 - e) i Vice Presidenti.

Art. 12

ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei Soci.
2. I Soci possono farsi rappresentare, per delega scritta, da altro Socio avente diritto di voto; ogni Socio non può essere portatore di più di una delega.
3. Le Imprese che fanno riferimento sia direttamente sia indirettamente alla stessa controllante, anche se non residente in Italia sono considerate, a questi fini, come una sola Impresa associata.
4. Ciascun Socio dispone in Assemblea di una determinata entità di voti, in ragione del fatturato, secondo la seguente tabella:
in base al fatturato le Imprese sono ripartite nelle seguenti fasce espresse in euro:
 - fatturato fino a 2.5 milioni: 10 voti;
 - fatturato da 2.5 a 5 milioni: 15 voti;
 - fatturato da 5 a 10 milioni: 20 voti;
 - fatturato da 10 a 15 milioni: 25 voti;
 - fatturato da 15 a 20 milioni: 30 voti;
 - fatturato da 20 a 25 milioni: 34 voti;
 - fatturato da 25 a 35 milioni: 38 voti;
 - fatturato da 35 a 50 milioni: 41 voti;
 - fatturato da 50 a 65 milioni: 44 voti;
 - fatturato da 65 a 80 milioni: 47 voti;
 - fatturato oltre 80 milioni: 50 voti.
5. In caso di votazione a scrutinio segreto, i criteri di ripartizione dei voti delle singole Imprese devono assicurare l'anonimato del Socio.
6. Non sono ammessi a votare in Assemblea i Soci che non abbiano ottemperato agli obblighi contributivi.

7. Tali Imprese possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

Art. 13

ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce:
 - a) in via ordinaria, una volta all'anno, di norma, entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio e comunque prima dell'Assemblea ordinaria di Federchimica;
 - b) in via straordinaria:
 - su invito del Presidente di Federchimica o di Assosalute;
 - per le modificazioni agli articoli del presente Statuto; e per lo scioglimento dell'Associazione;
 - su richiesta motivata di tanti Soci che rappresentino almeno a un quarto dei voti spettanti a tutti i Soci;
 - c) in via ordinaria o straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza.
2. La richiesta da parte dei Soci dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
3. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Art. 14

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio di Presidenza, oppure su invito del Presidente di Federchimica; in caso di assenza o impedimento del Presidente l'Assemblea è convocata dal Vice Presidente più anziano per carica presente, in caso di parità dal più anziano di età. La firma di uno dei due Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.
2. La convocazione avviene mediante lettera, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito a ciascun Socio, al suo domicilio dichiarato, almeno quindici giorni prima della data della riunione.
3. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.
4. Nell'avviso dovranno essere enunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati luogo, giorno e ora della convocazione.

5. La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile alla consultazione da parte degli associati, al fine di garantirne l'adeguata conoscenza.
6. Copia della convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria viene trasmessa a Federchimica.
7. Le riunioni possono essere convocate in videoconferenza.

Art. 15

COSTITUZIONE, DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dall'art. 30.
4. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.
5. Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente gli Organi elettivi di cui all'art. 11, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti dei Soci.
6. Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste.
7. Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto e allo scioglimento dell'Associazione, si applicano gli Artt. 30 e 31.
8. Ai fini dello scrutinio le schede elettorali si distinguono in valide, nulle e bianche.
9. Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto al numero dei votanti e agli astenuti, il Presidente dispone affinché la votazione sia ripetuta.

Art. 16

PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente più anziano per carica presente, in caso di parità dal più anziano di età.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.
3. Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o di impedimento, una persona designata dall'Assemblea.

Art. 17

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Spetta all'Assemblea:
 - a) eleggere il Presidente, secondo le modalità previste dall'art. 25;
 - b) eleggere, su proposta del Presidente, i Vice Presidenti;
 - c) eleggere i componenti il Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dall'art. 18;
 - d) determinare le direttive di massima dell'attività associativa ed esaminare qualsiasi argomento rientrando negli scopi dell'Associazione;
 - e) approvare il rendiconto consuntivo e il budget;
 - f) approvare i contributi;
 - g) approvare le modificazioni del presente Statuto attuabili secondo lo Statuto di Federchimica e con le modalità previste dall'art. 30;
 - h) sciogliere l'Associazione secondo le modalità previste dall'art. 31;
 - i) deliberare su ogni altro argomento a essa sottoposto dal Consiglio Direttivo, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

Art. 18

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto:
 - a) dal Presidente;
 - b) dai Vice Presidenti;
 - c) dai componenti eletti dall'Assemblea, l'anno successivo a quello dell'elezione del Presidente, sulla base di una lista di candidati proposta dal Presidente, in numero non superiore a dieci; ciascun Socio, in sede di votazione, vota per non più dei quattro quinti dei candidati eligendi.
 - d) dai componenti elettivi il Consiglio di Presidenza;
 - e) dal Presidente che per ultimo ha ricoperto la carica, purché continui a operare nell'ambito della realtà di cui all'Art.1.

2. È richiesto a ciascun componente di rilasciare una dichiarazione sul pieno possesso dei requisiti previsti dalla Normativa Confederale e dal Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.
3. Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste degli eligendi componenti elettivi.
4. Decade automaticamente dalla carica il componente la cui Impresa di appartenenza non risultasse più aderente all'Associazione.
5. I componenti elettivi il Consiglio Direttivo durano in carica per un triennio e scadono l'anno successivo alla scadenza del mandato del Presidente.
6. Possono essere rieletti per tre ulteriori trienni consecutivi, allo stesso titolo.
7. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a un triennio, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 27, comma 6.
8. Ogni Socio non può essere presente in Consiglio Direttivo con più di un rappresentante. Questa disposizione non si applica nel caso dell'ultimo Presidente che ha ricoperto la carica.
9. Nel caso vengano a mancare, durante il triennio di carica, uno o più componenti eletti dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo si integra mediante cooptazione.
10. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
11. Non sono ammessi invitati permanenti; sono possibili inviti solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

Art. 19

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno quattro volte all'anno.
2. Si può riunire, in via straordinaria:
 - su invito del Presidente di Federchimica;
 - quando lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione;
 - quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano per carica presente, in caso di parità dal più anziano di età. La firma di uno dei due Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

4. La convocazione avviene mediante lettera, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima della data dell'adunanza.
5. In caso di urgenza può essere convocato con un preavviso di tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.
6. Le riunioni possono tenersi anche all'estero.
7. Le riunioni possono essere convocate in videoconferenza.
8. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.
9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei componenti.
10. In sede di votazione ciascun componente ha diritto a un voto.
11. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
12. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.
13. Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente gli Organi elettivi di cui all'art. 11, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i Rappresentanti dei Soci.
14. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano per carica presente, in caso di parità dal più anziano di età.
15. Decadono dalla carica i componenti che non intervengono alle riunioni per cinque volte consecutive.
16. I componenti decaduti vengono sostituiti, su proposta del Presidente, mediante cooptazione.
17. Non sono immediatamente rieleggibili i componenti che, avendo ricoperto la carica nel mandato precedente, siano stati dichiarati decaduti.
18. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

19. Funge da Segretario il Direttore, in caso di assenza o impedimento, un componente del Consiglio di Presidenza o un funzionario dell'Associazione nominato da chi presiede.

Art. 20

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Spetta al Consiglio Direttivo, nel quadro degli orientamenti generali delineati da Federchimica e delle direttive di massima stabilite dall'Assemblea:
 - a) deliberare sulle questioni di politica economica e industriale che interessano la generalità dei Soci;
 - b) promuovere e attuare quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
 - c) assicurare l'assistenza e il coordinamento – ove richiesto e nei limiti di cui all'art. 3, lettera g) – per le iniziative e le attività dei Soci al fine di dare un indirizzo organico all'azione associativa;
 - d) proporre all'Assemblea il Presidente dell'Associazione, con le modalità previste all'art. 25;
 - e) eleggere su proposta del Presidente, il Vice Presidente venuto a mancare durante il mandato di carica;
 - f) eleggere, su proposta del Presidente, due componenti il Consiglio di Presidenza;
 - g) eleggere, su proposta del Presidente, i nuovi componenti elettivi il Consiglio Direttivo in sostituzione di quelli mancanti o decaduti; i componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo;
 - h) nominare, per specifici problemi del settore, quando occorre tramite Federchimica e, comunque, d'intesa con la stessa, rappresentanti presso Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private – comprese le Istituzioni specializzate - Istituti, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
 - i) costituire e sciogliere Commissioni, Gruppi di Lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e definirne le norme di funzionamento;
 - j) esaminare il rendiconto consuntivo e il budget, predisposti dal Consiglio di Presidenza, da sottoporre all'Assemblea;
 - k) proporre all'Assemblea la misura dei contributi;
 - l) deliberare sulle domande di adesione in base all'art. 5;
 - m) deliberare l'organico dell'Associazione;
 - n) deliberare sanzioni nei confronti dei Soci inadempienti in base a quanto stabilito dall'art. 9;
 - o) verificare periodicamente la gestione economico-finanziaria dell'Associazione;
 - p) approvare eventuali convenzioni di natura organizzativa;
 - q) esercitare ogni altro compito a esso attribuito dal presente Statuto e in genere promuovere e attuare quant'altro sia ritenuto utile per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di Presidenza è composto:
 - a) dal Presidente;
 - b) dai Vice Presidenti;
 - c) da due componenti eletti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo.
2. L'ultimo Past President partecipa, senza diritto di voto, purché continui a operare nell'ambito delle realtà di cui agli artt. 1 e 4. Non sono ammessi invitati permanenti; sono possibili inviti solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.
3. I componenti elettivi il Consiglio di Presidenza sono eletti nell'anno di elezione del Presidente, durano in carica per un triennio e scadono contestualmente al Presidente che li ha proposti.
4. Possono essere rieletti per tre ulteriori mandati consecutivi allo stesso titolo.
5. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a un triennio, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 27, comma 6.
6. Nel caso vengano a mancare per motivo diverso dalla scadenza, uno o più componenti, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, da altri componenti e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.
7. In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza decadono con la nomina del successore.

Art. 22

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente di Federchimica o il Presidente dell'Associazione o quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti.
2. È convocato dal Presidente; in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano per carica presente, in caso di parità dal più anziano di età. La firma di uno dei due Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

3. La convocazione avviene mediante lettera, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima della data dell'adunanza.
4. Le riunioni possono tenersi anche all'estero.
5. Le riunioni possono essere convocate in videoconferenza.
6. In caso di urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.
7. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.
8. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.
9. In sede di votazione ciascun componente ha diritto a un voto.
10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
11. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano per carica presente, in caso di parità dal più anziano di età.
12. Decadono dalla carica i componenti che non intervengono alle riunioni per cinque volte consecutive
13. I componenti decaduti vengono sostituiti dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e possono essere rieletti trascorso l'intervallo di un mandato.
14. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.
15. Le deliberazioni del Consiglio vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.
16. Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o impedimento, un componente del Consiglio di Presidenza o un funzionario dell'Associazione nominato da chi presiede.

Art. 23

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Spetta al Consiglio di Presidenza:
 - a) guidare l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;

- b) deliberare sulle questioni che gli vengono demandate dal Consiglio Direttivo;
- c) deliberare la convocazione dell'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria, in base a quanto previsto dall'art. 14
- d) esercitare, in caso di urgenza, le attribuzioni del Consiglio Direttivo ad eccezione di quella relativa alla designazione del Presidente con necessaria successiva ratifica dei provvedimenti adottati nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo;
- e) esprimere parere sulla proposta del Presidente riguardante la nomina e la revoca del Direttore, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 30 e 31 dello Statuto di Federchimica;
- f) predisporre il rendiconto consuntivo e il budget per l'esame del Consiglio Direttivo;
- g) proporre al Consiglio Direttivo la misura dei contributi;

Art. 24

PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dura in carica tre anni e scade con l'Assemblea che approva il rendiconto consuntivo del terzo anno del suo mandato.
3. Il candidato alla Presidenza è designato dal Consiglio Direttivo sulla base di quanto previsto all'art. 25.
4. Il Presidente è eleggibile per non più di due trienni consecutivi.
5. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a un triennio.
6. Il Presidente adempie a tutte le funzioni previste dal presente Statuto ed è investito dei poteri di rappresentanza dell'Associazione.
7. Il Presidente si tiene in contatto con il Presidente di Federchimica ai fini del necessario coordinamento per assicurare l'indirizzo organico dell'azione federativa.
8. Il Presidente convoca l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Consiglio di Presidenza.
9. Il Presidente propone e concorda con Federchimica, in base a quanto previsto dallo Statuto della stessa, la nomina e la revoca del Direttore secondo quanto previsto dall'art. 23 lettera e) del presente Statuto, nonché l'assunzione e la rescissione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 20 lettera m).

10. In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Presidenza, al quale però deve riferire nella prima riunione.
11. Il Presidente, in caso di urgenza, può approvare l'accoglimento delle domande di adesione informandone il Consiglio Direttivo, al quale verranno sottoposte per la ratifica alla prima riunione dell'Organo.
12. Il Presidente propone all'Assemblea la nomina dei Vice Presidenti.
13. Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti o a determinati componenti il Consiglio di Presidenza o il Consiglio Direttivo, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.
14. Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste per l'elezione dei componenti gli Organi dell'Associazione.
15. In caso di votazioni elettroniche a distanza a scrutinio segreto, il Presidente può fissare regole procedurali specifiche e di maggiore durata temporale della votazione, fino ad un massimo di tre ore.
16. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano per carica presente; in caso di parità dal più anziano di età; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano di età del Consiglio di Presidenza. La firma del Vice Presidente o del componente il Consiglio di Presidenza attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.
17. Venendo a mancare il Presidente, il Vice Presidente più anziano in carica in caso di parità il più anziano di età, ne svolge, temporaneamente, le funzioni, in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di Designazione deve insediarsi nei sessanta giorni successivi. L'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi dall'insediamento della Commissione di Designazione. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso.
18. Il Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, il Vice Presidente più anziano in carica, in caso di parità il più anziano di età, autorizza l'emissione dei mandati di pagamento che devono essere sottoscritti dal Direttore. I mandati di pagamento devono avere in allegato i documenti giustificativi delle spese.
19. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo sulla gestione economico-finanziaria.
20. Il Presidente è componente di diritto del Consiglio Generale di Federchimica in base a quanto previsto dall'art. 18 "Consiglio Generale" dello Statuto della Federazione.

Art. 25

COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE

1. Entro l'anno antecedente a quello di scadenza del mandato del Presidente in carica, deve insediarsi la Commissione di designazione del Presidente.
2. Della Commissione non possono far parte il Presidente e i Vice Presidenti in carica.
3. La Commissione di Designazione è composta da tre componenti, espressione dei Soci, in possesso dei requisiti personali, professionali e organizzativi previsti dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria, sorteggiati all'interno di un elenco di cinque nominativi predisposto dagli ultimi tre Past President oppure, in mancanza o nell'impossibilità di uno o più di questi, dai Vice Presidenti in carica e dai precedenti Vice Presidenti in ordine cronologico di mandato, purché continuino ad operare nell'ambito delle realtà di cui all'art. 4. Al fine di garantire il migliore funzionamento della Commissione di designazione, viene anche sorteggiato un ulteriore nominativo per una eventuale sostituzione.
Il sorteggio viene effettuato in Consiglio Direttivo.
4. L'eventuale impossibilità a far parte della Commissione di Designazione deve essere formalizzata dall'interessato.
5. La Commissione ha piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Direttivo i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari. Deve essere assicurata la consultazione dei Soci che ne facciano richiesta.
6. Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi riguardante le candidature che, in ogni caso, non possono essere superiori a due.
7. Spetta alla Commissione indicare la dimensione del consenso.
8. È richiesto, inoltre, a ciascun candidato di rilasciare una dichiarazione sul pieno possesso dei requisiti previsti dalla Normativa Confederale e dal codice etico e dei valori associativi di Confindustria, che si allega alla relazione e ne diviene parte integrante.
9. Tale relazione viene sottoposta al Consiglio Direttivo che designa un solo candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.
10. Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

11. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

12. Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Art. 26

VICE PRESIDENTI

1. I Vice Presidenti sono due e sono eletti, nell'anno di elezione del Presidente su proposta del Presidente, dall'Assemblea. È richiesto a ciascun candidato di rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 18 comma 2.
2. In caso di assenza, impedimento o cessazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano per carica presente, in caso di parità dal più anziano di età.
3. I Vice Presidenti durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di cessazione di quest'ultimo per motivo diverso dalla scadenza, i Vice Presidenti decadono con la nomina del successore. Essi sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a un triennio.
4. I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione.
5. Venendo a mancare un Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, provvede alla sua sostituzione.
6. Il Vice Presidente così eletto dura in carica sino alla scadenza del Presidente.

Art. 27

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

1. Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei Soci nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto di Federchimica.
2. In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo alle cariche direttive del sistema e a quanto previsto dagli Artt. 7 e 29 dello Statuto di Federchimica, l'accesso alle cariche di Presidente e Vice Presidente è condizionato al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

3. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
4. Per quanto riguarda gli Organi di cui all'art. 11 lett. b), d) ed e) il periodo di riferimento del mandato decorre dall'Assemblea che li ha eletti o dalla data della loro cooptazione.
5. Per quanto riguarda i componenti elettivi del Consiglio di Presidenza il periodo di riferimento del mandato decorre dal Consiglio Direttivo che li ha eletti o dalla data della loro cooptazione.
6. Al fine di garantire la puntuale applicazione degli effetti organizzativi, la rotazione prevista all'art. 18, commi 7 e 8, e all'art. 21, comma 5, può essere derogata laddove la base associativa dell'Associazione non superi il numero di 20 imprese associate.
7. La perdita dei requisiti soggettivi comporta l'automatica decadenza dalla carica ricoperta.
8. Tutte le cariche associative sono gratuite.

Art. 28

DIRETTORE

1. Il Direttore viene nominato e revocato da Federchimica, su proposta del Presidente, in base a quanto previsto dall'art. 23 lettera e) del presente Statuto e dagli artt. 30 e 31 dello Statuto di Federchimica.
2. Il Direttore ha il compito di dirigere la struttura associativa e di assicurarne il regolare funzionamento, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 30 e 31 dello Statuto di Federchimica.
3. Il Direttore propone al Presidente, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 30 e 31 dello Statuto di Federchimica e dall'art. 20, lettera m), l'assunzione e la rescissione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione.
4. Il Direttore partecipa, con facoltà di proposizione e di parere, ma senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi dell'Associazione ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari.
5. Funge da Segretario in Assemblea e nelle riunioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza.
6. Il Direttore dispone i pagamenti previo accertamento che rientrino nelle previsioni di spesa e nella disponibilità economica dell'Associazione.
7. Il Direttore informa i competenti Direttori e/o Responsabili di Federchimica in merito alle iniziative e all'attività dell'Associazione.

8. È destinatario di tutte le comunicazioni di Federchimica attinenti i rapporti tra questa e Assosalute, salvo il caso dei rapporti del Presidente della Federazione con il Presidente dell'Associazione.

TITOLO IV

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

Art. 29

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

1. Per ciascun anno solare il Consiglio di Presidenza predispone il rendiconto consuntivo e il budget.
2. Essi sono sottoposti all'esame del Consiglio Direttivo e all'approvazione dell'Assemblea.
3. Tali documenti, dopo l'approvazione dell'Assemblea, vengono trasmessi a Federchimica.
4. Il rendiconto consuntivo e il Budget sono rilevabili dal fascicolo di Bilancio della Federazione, ripartiti tra Federchimica, le Associazioni di settore e i Gruppi merceologici.
5. Non possono essere distribuiti ai Soci neanche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 30

MODIFICAZIONI STATUTARIE

1. Le modificazioni del presente Statuto, attuabili secondo lo Statuto di Federchimica, sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, occorrendo anche per referendum, nelle forme stabilite dal Regolamento predisposto al riguardo da Federchimica, con voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci.
2. Ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata - PEC entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
3. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 31

SCIoglimento

1. Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di Soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.
2. Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata A.R., o Posta Elettronica Certificata – PEC, delibera validamente - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di tanti Soci, che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci.
3. Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla Legge.
4. L'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti e ne determina i poteri.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 32

ADEGUAMENTO

1. Laddove vengano apportate modifiche alle norme dello Statuto della Federazione che producano effetti sul funzionamento dell'Associazione le stesse si considerano immediatamente operative. L'Associazione dovrà, comunque, procedere, nel più breve tempo possibile, ad adeguare il proprio Statuto alle disposizioni contenute nello Statuto di Federchimica.

Art. 33

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano per analogia gli articoli e le disposizioni dello Statuto di Federchimica.
2. Fatta eccezione per le controversie riguardanti qualsivoglia diritto di credito, anche a titolo contributivo, vantato dalla Federazione spetta ai tre Probiviri di Federchimica, costituiti in Collegio Arbitrale, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra:
 - a) Federchimica e le Associazioni di settore;
 - b) Federchimica e i Soci;
 - c) le Associazioni di settore fra loro;
 - d) le Associazioni di settore e i loro Gruppi merceologici;
 - e) le Associazioni di settore e i Soci;
 - f) i Gruppi merceologici fra loro;
 - g) i Gruppi merceologici e i Soci;
 - h) i Soci.